

REGOLAMENTO GENERALE
Approvato dal Consiglio Nazionale del 23 Gennaio 2021

**REGOLAMENTO GENERALE DELLA UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA
MUSCOLARE (UILDM) OdV**
(art. 13.c., comma 2 - lettera i dello Statuto)

SEZIONE I^ - PRINCIPI ETICI

Art. 1 - Aconfessionalità e apartiticità

In relazione all'art. 1, comma 2 dello Statuto sono assolutamente vietati:

- . qualsiasi forma di propaganda partitica nelle sedi UILDM e in attività organizzate dalla UILDM;
- . utilizzo del logo e del nome della UILDM in attività o pubblicazioni propagandistiche di parte.

I membri di Organi Nazionali o Territoriali della UILDM che intendono candidarsi a elezioni politiche o amministrative sono sospesi dalla carica già nel periodo di campagna elettorale.

Se eletti, decadono da ogni carica ricoperta nella Associazione.

Quando si tratti di elezioni amministrative relative a Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti, la decadenza non opera di diritto ma potrà essere dichiarata, caso per caso, entro 30 (trenta) giorni dall'esito delle votazioni, dal Collegio dei Probiviri.

SEZIONE II^ - RAPPORTI CON I SOCI

Art. 2 - I Soci

La qualifica di "Socio della UILDM" è unica come previsto dall'art. 6 dello Statuto. Viene definito "Socio" colui che svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e/o contribuisce anche solo economicamente, affinché la UILDM persegua le proprie finalità statutarie.

L'iscrizione alla Associazione si realizza mediante sottoscrizione di apposita domanda. La domanda dei minori deve essere sottoscritta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La domanda va presentata alla Sezione territoriale di competenza. Deve essere accompagnata dalla quota sociale stabilita dal Consiglio Nazionale.

Nessuna Sezione può rifiutare l'iscrizione di un nuovo socio. Il Consiglio Direttivo di Sezione è tenuto a esaminare la domanda entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo di Sezione ritenga non opportuna l'iscrizione di un socio, ne sospenderà l'iscrizione nei propri elenchi comunicandone per iscritto i motivi al richiedente e alla Direzione Nazionale la quale, nella prima riunione utile, decide in merito con provvedimento motivato. Contro la decisione della Direzione Nazionale l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri con atto scritto e motivato da trasmettersi, a mezzo raccomandata indirizzata alla Segreteria della Direzione Nazionale o via PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del provvedimento adottato dalla Direzione Nazionale.

La prima iscrizione decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione e ha validità per l'anno solare.

Il nuovo socio partecipa alle iniziative e alle attività della Associazione ma per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sia a livello locale che a livello nazionale, deve aver maturato almeno 3 (tre) mesi di anzianità di iscrizione.

La Direzione Nazionale fisserà, con propria determinazione:

- . i dati e le dichiarazioni da richiedere nella domanda di iscrizione che tengano conto di quanto previsto dallo Statuto Nazionale;
- . la forma, i contenuti e le modalità di tenuta del Registro Nazionale dei Soci e del Registro Sezionale dei Soci;
- . il modello unico della tessera sociale.

Il rinnovo annuale della iscrizione si effettua mediante il pagamento della corrispondente quota associativa direttamente alla Sezione di appartenenza, la quale provvede al rilascio della tessera sociale.

Il mancato rinnovo entro il 31 dicembre dell'anno solare di competenza comporta la immediata sospensione dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto.

La Sezione provvederà a sollecitare, in forma scritta o via posta elettronica o via PEC, il socio per il rientro dalla morosità. Il mancato positivo riscontro all'invito, nel termine indicato di 15 (quindici)

giorni dalla ricezione del sollecito, comporta la perdita della qualifica di socio, ai sensi dell'art. 8, comma 3/c dello Statuto.

La Sezione di iscrizione trasmette alla Direzione Nazionale, secondo le indicazioni dalla medesima fornite, i dati dei soci come segue:

- . entro il 30 novembre di ciascun anno: ai fini della quantificazione economica delle aliquote spettanti alla Direzione Nazionale e del relativo versamento;
- . entro il 31 gennaio: ai fini della composizione della Assemblea Nazionale.

In caso di inadempienza o inattività della Sezione rispetto a quanto sopra la Direzione Nazionale può disporre l'invio di un "commissario ad acta" affinché vi provveda.

SEZIONE III^ - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

Art. 3 - I Delegati

I Delegati eletti possono delegare altro Delegato eletto dalla propria Sezione. Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario della Sezione.

I Delegati di diritto possono delegare qualsiasi altro Delegato eletto. Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario Nazionale.

Art. 4 - Adempimenti delle Sezioni e dei Delegati

Affinché i Delegati possano acquisire tale qualifica e essere ammessi ai lavori assembleari, le rispettive Sezioni devono:

- . aver adempiuto agli obblighi di Socio derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- . aver fatto pervenire, entro il ventesimo giorno antecedente la data della Assemblea, l'elenco completo dei Delegati eletti dalla Assemblea di Sezione, redatto in ordine alfabetico e firmato dal Presidente e dal Segretario della Sezione.

I Delegati stessi devono accreditarsi presso la Segreteria della Assemblea entro il termine fissato anche per le eventuali deleghe ricevute.

I casi dubbi o controversi sono risolti dall'Ufficio di Presidenza della Assemblea.

Art. 5 - Degli interventi nella discussione

Nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla Presidenza della Assemblea:

- . tutti i membri della Assemblea hanno diritto di parola e, se chiamati in causa, di replicare immediatamente;
- . i membri della Direzione Nazionale e del Collegio dei Probiviri possono intervenire quando lo ritengono necessario.

Art. 6 - Delle Mozioni

I membri della Assemblea possono, individualmente o collegialmente, presentare mozioni scritte entro il termine stabilito dalla Presidenza.

Ogni mozione è letta e illustrata brevemente dal presentatore, o da uno dei presentatori, e successivamente posta in votazione, previo dibattito.

Art. 7 - Elezione di Organi Collegiali

In caso di elezione di Organi Collegiali il seggio elettorale è formato dagli scrutatori eletti dalla Assemblea, i quali nominano al loro interno il Presidente del seggio. Non ne possono fare parte coloro che sono candidati agli Organi.

Il Collegio dei Probiviri, nell'esercizio delle funzioni di garanzia dei rapporti associativi, di interpretazione statutaria e di vigilanza (art. 21.b, commi 2 e 3 Statuto), ove lo ritenga necessario, potrà fornire specifiche indicazioni sulla procedura da seguire per garantire correttezza e trasparenza delle operazioni di voto, quando si tratti di eleggere i componenti di Organi Nazionali.

Ogni socio in regola con gli obblighi e i requisiti statuari può candidarsi agli Organi Sociali. La candidatura è consentita per un solo Organo.

Le candidature vanno presentate alla Segreteria Nazionale tramite la Sezione di appartenenza o la Direzione Nazionale, corredate da uno schematico curriculum del candidato, almeno 30 (trenta) giorni prima della Assemblea stessa.

La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. È consentito l'invio della candidatura a mezzo PEC.

Le schede di votazione sono predisposte dalla Direzione Nazionale e consegnate all'atto del voto. Il socio può esprimere fino a un massimo di 4 (quattro) voti di preferenza per l'elezione della Direzione Nazionale e di 2 (due) voti di preferenza per la elezione del Collegio dei Probiviri. La Assemblea Nazionale nomina, come previsto dall'art. 12.c lett. f) dello Statuto, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, su proposta della Direzione Nazionale.

Art. 7 bis - Modalità di svolgimento

L'Assemblea ha luogo, di regola, "in presenza".

Sono, comunque, consentiti, in via eccezionale:

- a) l'intervento del singolo soggetto, a pieno titolo, mediante mezzi di telecomunicazione, in caso di suo impedimento a presenziare;
- b) lo svolgimento dell'intero consesso in via telematica, quando lo richiedano esigenze di tutela della salute o della incolumità dei partecipanti: la decisione al riguardo è di competenza della Direzione Nazionale.

SEZIONE IV^ - DEGLI ORGANI NAZIONALI

Art. 8 - Il Consiglio Nazionale

Il Presidente della Sezione, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio Nazionale, è tenuto a delegare per iscritto un altro membro del Consiglio Direttivo della Sezione, comunicandone il nominativo alla Direzione Nazionale (art. 13.a, comma 2, dello Statuto).

La comunicazione - possibile anche via posta elettronica o via PEC - deve pervenire almeno 2 (due) giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

Il Consiglio Nazionale è tenuto ad approvare il Bilancio di Previsione, predisposto dalla Direzione Nazionale, entro il 30 novembre dell'anno che precede l'anno di riferimento.

Art. 9 - La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale provvede a informare costantemente le Sezioni sulle attività degli Organi nazionali.

Provvede anche a diffondere la conoscenza delle iniziative, attività e servizi di particolare rilevanza o significato svolti dalle Sezioni o da altri operatori istituzionali o sociali del settore della disabilità, del no profit e del volontariato.

La decadenza della Direzione Nazionale, prevista dal comma 7 dell'art. 14a dello Statuto nel caso in cui la Assemblea non approvi il Bilancio Annuale di Esercizio, è deliberata con voto palese.

Art. 10 - Il Tesoriere Nazionale

Le spese sociali alle quali il Tesoriere può provvedere a firma singola sono le spese correnti, quelle cioè della ordinaria gestione della Associazione (personale, utenze, manutenzioni ordinarie, ecc.) e tutte quelle che sono state oggetto di specifiche deliberazioni degli Organi Nazionali.

Per tutte le altre spese, nessuna esclusa, è richiesta la firma congiunta del Presidente.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri

Procedura per l'espletamento della funzione giudicante di cui all'art. 21 b - commi 4 e 5, dello Statuto Nazionale:

- il Collegio provvede all'esame dei documenti e degli atti rilevanti ai fini della decisione, che devono essere procurati e trasmessi dalla Direzione Nazionale;
- le parti devono poter esporre gli argomenti e produrre i documenti ritenuti utili a difesa della propria posizione;
- i Soci, se convocati (anche come testi), sono tenuti a presentarsi al Collegio nel termine e nel luogo indicati, salvo rinvio per giusta causa o legittimo impedimento;
- il provvedimento deve essere scritto, motivato e comunicato alle parti;
- il procedimento deve concludersi con il provvedimento entro un termine ragionevole e possibilmente entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione degli atti del caso.

Art. 11 bis - Modalità di svolgimento

Le riunioni degli Organi Collegiali richiamati agli artt. 8, 9 e 11 hanno luogo, di regola, "in presenza".

Sono, comunque, consentiti:

- a) la partecipazione, a pieno titolo, del singolo componente mediante mezzi di telecomunicazione, nel caso di sua oggettiva difficoltà a presenziare;

b) lo svolgimento dell'intera riunione in via telematica non solo quando lo richiedano esigenze di tutela della salute o della incolumità dei partecipanti ma anche quando detta modalità consenta di ovviare a rilevanti difficoltà di effettuazione della riunione.

La relativa decisione spetta:

- con riferimento alla riunione del Consiglio Nazionale, alla Direzione Nazionale;
- con riferimento alla riunione della Direzione Nazionale, al Presidente Nazionale;
- con riferimento al Collegio Probiviri, al Presidente del Collegio stesso.

SEZIONE V^ - LE SEZIONI AUTONOME

Art. 12 - Procedura costitutiva e adempimenti

Le Sezioni che intendono acquisire l'autonomia si costituiscono, agli effetti del combinato disposto degli artt. 23/3 e 25 dello Statuto, in osservanza delle leggi in vigore.

La fase costitutiva preliminare prevista dallo Statuto ha lo scopo di consentire alla Direzione Nazionale di verificare e di approvare o meno la bozza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Sezione autonoma che devono essere coerenti con le condizioni e i vincoli previsti dallo Statuto Nazionale.

Con la domanda di costituzione la Sezione che intende acquisire l'autonomia deve trasmettere alla Direzione Nazionale i Bilanci degli ultimi cinque esercizi (Conto Economico e Stato Patrimoniale) e dichiarare esplicitamente che tutto quanto afferisce alla gestione precedente alla data di costituzione in soggetto autonomo è, sotto ogni aspetto, assunto in piena responsabilità dalla nuova Sezione.

Le procedure per il perfezionamento della pratica per l'acquisizione della autonomia (secondo la fattispecie giuridica scelta) sono svolte direttamente dalla Sezione interessata. Entro un mese dalla data di perfezionamento della procedura la Sezione deve notificare copia degli atti alla Direzione Nazionale.

SEZIONE VI^ - LE SEZIONI TERRITORIALI, articolazione della UILDM Nazionale OdV

Art. 13 - Procedura costitutiva e adempimenti

Su formale domanda sottoscritta da almeno 9 (nove) promotori, di maggiore età, inoltrata con una Relazione, la Direzione Nazionale autorizza la costituzione della Sezione.

La Sezione costituita è retta da un Consiglio Direttivo provvisorio composto dai Soci promotori e adotta lo Statuto-tipo interno secondo il modello approvato dal Consiglio Nazionale.

Entro 6 (sei) mesi dalla data di formale costituzione, il Consiglio Direttivo della Sezione deve provvedere alla definitiva organizzazione della Sezione stessa e alla convocazione della Assemblea dei Soci per la elezione delle cariche sociali e per l'eventuale adeguamento e/o integrazione del proprio Statuto interno sulla base di esigenze particolari o opportunità operative.

Le modifiche, per essere esecutive, devono essere approvate dalla Direzione Nazionale, la quale è obbligata a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla richiesta.

Lo Statuto interno definisce finalità, organizzazione, regole di gestione e di amministrazione nonché le modalità di scioglimento e cessazione della Sezione.

Art. 14 - Principi e contenuti della autonomia di gestione

Le Sezioni senza personalità giuridica "godono di piena e completa autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale - esclusa quella patrimoniale - da esercitare nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle Delibere Assembleari e dal Regolamento Generale" (art. 24, primo comma, dello Statuto Nazionale).

L'autonomia di cui sopra verrà esercitata dalle Sezioni senza personalità giuridica nei limiti di importo pari a Euro 30.000,00 (trentamila) per operazione.

I beni mobili registrati (pulmini attrezzati o automezzi, ecc.) vengono direttamente intestati alla Sezione.

L'acquisto di beni immobili deve essere autorizzato preventivamente dalla Direzione Nazionale la quale, sentito il Coordinatore o il Coordinamento Regionale, esaminata la capacità finanziaria della Sezione, decide al riguardo e, in caso di autorizzazione, procede alle formalità richieste. È fatto obbligo di stipula (e invio alla Direzione Nazionale) di una assicurazione sugli immobili di proprietà della Direzione Nazionale concessi in uso o in comodato alla Sezione.

Le imposte e i tributi relativi agli immobili intestati alla Direzione Nazionale vengono assolti dalla Direzione Nazionale stessa; le tasse comunali varie (es. TASI, ecc.) vengono assolte direttamente dalla Sezione comodataria, che poi provvede a inviare alla Direzione Nazionale la relativa

quietanza, al fine del riscontro puntuale delle debenze tributarie. Resta fermo l'obbligo di riscontro puntuale degli adempimenti tributari obbligatori da parte del Tesoriere di Sezione, che ha il compito di coordinarsi per tali adempimenti con il Tesoriere Nazionale.

L'assunzione di personale dipendente, l'affidamento di incarichi a professionisti e consulenti nonché le obbligazioni derivanti dai predetti rapporti, rimangono in ogni caso nella piena autonomia gestionale della Sezione, che rimane unica affidataria, responsabile e obbligata.

Nella autonomia gestionale rientrano anche i rapporti con collaboratori, dipendenti e volontari, ivi compresi gli operatori del Servizio Civile. Ogni responsabilità derivante da tali rapporti viene assunta direttamente dalla Sezione e dal suo Presidente "pro tempore".

Eventuali investimenti, ristrutturazioni, mutui o richiesta di finanziamenti per importi superiori a Euro 30.000,00 (trentamila) dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale che, sentito il Coordinatore o il Coordinamento Regionale, deciderà sulla base della situazione e capacità finanziaria e/o patrimoniale della Sezione richiedente.

La stipula di nuove Convenzioni con Enti Pubblici (ASL, Regioni, ecc.) o eventualmente con Enti Privati, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Nazionale, che valuterà, sentito il Coordinatore o il Coordinamento Regionale, in relazione a eventuali rischi e opportunità.

Avverso il diniego della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dalla data della notifica della decisione della Direzione Nazionale. Il Collegio dei Probiviri deciderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso, ovvero entro un termine inferiore ove richiesto dalla particolarità del caso.

I debiti contratti dalle Sezioni prive di personalità giuridica, senza preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale, rimangono in capo alla Sezione e all'Organo deliberante anche in caso di dissesto o difficoltà finanziaria della Sezione stessa.

La gestione amministrativa della Sezione deve essere svolta secondo principi di prudenza, diligenza, economicità e di trasparenza.

Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni immobili diventa esecutivo solo dopo la approvazione della Direzione Nazionale, che ha l'obbligo di decidere entro 3 (tre) mesi. Contro le decisioni della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che provvede entro 60 (sessanta) giorni.

Le Sezioni redigono annualmente i Bilanci Consuntivo e Preventivo da sottoporre alla approvazione dei rispettivi Organi di Sezione. I Bilanci approvati, redatti su conforme modello predisposto dal Tesoriere Nazionale, devono pervenire alla Direzione Nazionale entro i termini stabiliti.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la messa in mora della Sezione e il commissariamento della stessa.

Su parere motivato e scritto del Tesoriere Nazionale, il Presidente Nazionale può richiedere spiegazioni su tutto o parte del Bilancio della Sezione.

In ogni caso il Tesoriere e il Presidente di Sezione si rendono responsabili della veridicità dei dati di bilancio e della corrispondenza con le pezze giustificative delle uscite e delle entrate.

In caso di discordanze, di mancata esibizione dei documenti contabili, di ostruzionismo in occasione di controlli e in tutti i casi di evidente mancanza di collaborazione con la Direzione Nazionale, gli Organi di Sezione sono chiamati a fornire adeguate motivazioni e comunque ne rispondono in via disciplinare, ferma restando la loro responsabilità anche in sede civile e penale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, dello Statuto, la Direzione Nazionale può disporre ispezioni o indagini nei confronti delle Sezioni, aventi o meno personalità giuridica, anche in caso di mancata ricezione dei rendiconti annuali entro i termini previsti e in caso di mancato o tardivo pagamento delle somme dovute alla Direzione Nazionale, derivanti dalle note di debito.

Nei casi indicati dall'art. 28, comma 2, dello Statuto, ove risulti assolutamente necessario, il commissariamento della Sezione potrà essere ulteriormente prorogato per un periodo ben determinato, con provvedimento adeguatamente motivato.

SEZIONE VII^A - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI AUTONOME E ALLE SEZIONI TERRITORIALI

Art. 15 - Adempimenti amministrativi

Le Sezioni devono far pervenire alla Direzione Nazionale entro le date stabilite dalla Direzione Nazionale medesima:

. elenco completo dei Soci in regola al 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal Presidente;

- . importo delle aliquote spettanti alla Direzione Nazionale sulle quote sociali e le eventuali altre somme/contributi dovuti in attuazione di delibere della Assemblea dei Soci;
- . relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e linee generali dell'attività da svolgere nell'anno che viene;
- . composizione degli Organi Sociali, con indicazione della relativa scadenza;
- . il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e Preventivo per il corrente, approvati dagli Organi di Sezione, redatti in conformità alle indicazioni del Tesoriere Nazionale e, quanto al Bilancio Consuntivo, corredato dalla Relazione del Revisore Legale dei Conti, propriamente inteso, o dalla Relazione del Revisore Contabile della Sezione.

Per il Revisore Legale dei Conti si rimanda all'art. 20 dello Statuto UILDM e all'art. 31 C.T.S. (Codice Terzo Settore).

Il Revisore Contabile, monocratico (un membro effettivo + uno supplente) o collegiale (tre membri effettivi + due supplenti), è eletto dalla Assemblea dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile e svolge i seguenti compiti:

- a) verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- b) verifica che il Bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime, con apposita Relazione, il giudizio sul Bilancio di esercizio.

Il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente deve essere fatto pervenire alla Direzione Nazionale entro e non oltre il 31 marzo.

Le Sezioni sono tenute a notificare con adeguato anticipo alla Direzione Nazionale la data di convocazione delle Assemblee dei Soci per la approvazione dei Bilanci e per il rinnovo delle cariche sociali.

La Direzione Nazionale ha diritto di intervenire con un suo componente o a mezzo di un componente del Consiglio Nazionale, il quale, pur non avendo diritto di voto, può intervenire e far mettere a verbale eventuali dichiarazioni sulle questioni trattate.

SEZIONE VIII^A - COORDINATORE o COORDINAMENTO REGIONALE

Art. 16 - Modalità di nomina e funzionamento

La funzione di Coordinatore Regionale viene svolta da un Socio incaricato da una delle Sezioni presenti nel territorio della Regione.

Rimane in carica per un triennio. Alla cessazione, subentrerà un Socio designato da altra Sezione seguendo, nell'avvicendamento della nomina - così come per la nomina iniziale - il criterio dell'ordine alfabetico del nome della Sezione a meno che le Sezioni, alla unanimità, confermino l'incarico al Coordinatore uscente.

Dove possibile il Coordinatore Regionale può essere sostituito dal Coordinamento Regionale. Questo può, su unanime decisione delle Sezioni, essere costituito dal Collegio dei Presidenti delle Sezioni.

Il Coordinatore Regionale (o eventualmente il Coordinamento Regionale) è tenuto a presentare alla Direzione Nazionale, entro il mese di febbraio successivo, una Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Il Coordinatore Regionale può partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, con diritto di parola ma senza diritto di voto, in tale sua veste.

SEZIONE IX^A - NORMA FINALE

Art. 17 - Norma finale

È demandata alla Direzione Nazionale la emanazione di circolari attuative, interpretative e/o integrative del presente Regolamento Generale nel rispetto di quest'ultimo e dello Statuto Nazionale della UILDM.